

Ogni bambino/a
ha diritto a
vivere, crescere, essere educato
nell'ambito di una famiglia
e se la sua famiglia di origine
è in difficoltà,
la comunità può diventare
**una famiglia
più grande**

Possono offrire la propria
disponibilità all'affido
**famiglie,
coppie e
persone singole,**
senza
particolari requisiti

**L'affidamento
può essere**
un impegno a tempo pieno
o a tempo parziale

Accoglienza
Famiglia
Fiducia
Incontro
Disponibilità
Ospitalità

- Nuove opportunità educative e sociali
- Attività di contrasto alla dispersione scolastica
- Sostegno alla neo genitorialità
- Percorsi di informazione e orientamento perinatale
- Interventi domiciliari di Home-visiting
- Attività di promozione della solidarietà familiare
- Interventi di sostegno alle famiglie affidatarie
- Orientamento alle famiglie interessate ad un percorso adottivo
- Interventi di sostegno alle famiglie adottive
- Supporto individuale e di gruppo per i genitori separati e i loro figli
- Percorsi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CENTRO FAMIGLIE NUOVI LEGAMI

SEDE APPIO

Via Tommaso Fortifiocca, 71
tel. 06.69609250
nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00
Martedì e Giovedì anche 14.00-18.00

www.centrofamiglienuovilegami.it

SEDE TUSCOLANO

Via della Stazione di Ciampino, 31
tel. 06.79818070
nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal Lunedì al Venerdì 14.00-18.00
Martedì e Giovedì anche 9.00-13.00

 Centro Famiglie Nuovi Legami

PROGETTO
Mi.FA.SOL
MINORI E FAMIGLIE SOLIDALI

**AFFIDAMENTO
FAMILIARE**

CENTRO FAMIGLIE
Nuovi Legami



AFFIDAMENTO FAMILIARE

Che cosa si intende per Affidamento familiare?

L'affidamento familiare, disciplinato dalle leggi 184/83 e 149/01, è un aiuto per bambini/e e ragazzi/e, da 0 a 18 anni di età, **“temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo”** per gravi problemi sanitari dei genitori, situazioni di abbandono o maltrattamento.

Gli affidatari se ne prendono cura, accogliendoli nella propria casa e nella propria vita fino a quando potranno rientrare nella loro famiglia di origine.

Quali sono i tipi di Affidamento?

La legge prevede diversi tipi di affidamento familiare:

- **consensuale**, con il consenso dei genitori, o del tutore, disposto dal Servizio Sociale e ratificato dal **Giudice Tutelare**;
- **giudiziale**, disposto dal **Tribunale per i Minorenni**, indipendentemente dal consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, in quanto sussiste una situazione di pregiudizio per la persona minore di età (ai sensi del Codice Civile artt. 330 e succ.) meritevole di tutela specifica;
- **eterofamiliare**, quando la persona minore di età viene affidata a persone che non hanno legami di parentela con la sua famiglia d'origine;
- **intrafamiliare**, quando la persona minore di età viene affidata a parenti entro il quarto grado.

Quali sono le modalità di Affidamento?

Sempre la Legge stabilisce che l'affidamento può essere:

- **residenziale**, quando la persona minore di età risiede o è stabilmente collocata con la famiglia affidataria;
- **diurno**, quando la persona minore di età trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera torna dalla sua famiglia;
- **parziale**, quando la persona minore di età trascorre solo alcuni periodi particolari dell'anno con

gli affidatari, come ad esempio il fine settimana, i mesi estivi etc.;

- **di emergenza/ponte**, quando la persona minore di età viene affidata in via d'urgenza per il tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte delle Istituzioni;
- **del nucleo monogenitoriale**, ovvero quando oltre ad accogliere il bambino/a si accoglie anche un genitore al fine di favorire l'unità familiare e rinforzare le capacità genitoriali per una successiva autonomia del nucleo. In questo caso la famiglia affidataria viene considerata famiglia di sostegno.

Oggi si stanno sperimentando anche forme innovative di **“vicinanza solidale”**, costituite dalle **“famiglie d'appoggio o famiglie solidali”**, ovvero famiglie che affiancano la persona minore di età e la sua famiglia nella gestione pratica di alcuni momenti della giornata (ad esempio accompagnare il bambino o la bambina a scuola, aiutarli nello svolgimento dei compiti etc.). L'impegno delle famiglie d'appoggio dipende dai bisogni delle famiglie d'origine.

Quanto dura il progetto di Affidamento familiare?

La durata dell'affido è variabile, perché dipende da diversi fattori tra cui quello della recuperabilità della condizione di benessere e tutela della famiglia di origine.

L'affidamento familiare termina quando il Servizio Sociale responsabile del percorso verifica che:

- la situazione di rischio della famiglia di origine si è modificata e si è ripristinata una condizione tale, per cui il bambino/a può ricongiungersi a questa;
- non esiste più la possibilità di proseguire l'affidamento familiare in quanto recherebbe pregiudizio alla persona minore di età;
- il ragazzo o la ragazza raggiungono il limite della maggiore età.

Il provvedimento con cui si stabilisce la fine di un percorso di affido familiare, viene emanato dalla stessa Autorità che ha disposto il percorso di affidamento.

Quali sono i rapporti tra la famiglia affidataria e quella di origine?

La frequentazione con la famiglia di origine è definita dagli operatori che coordinano il progetto di affido in accordo con l'Autorità Giudiziaria. Gli affidatari devono, in ogni modo, rispettare la famiglia d'origine e favorire i rapporti affettivi tra questa ed il figlio o la figlia.

Quali sostegni sono previsti a supporto dell'Affidamento familiare?

Durante l'esperienza di affido, gli affidatari sono sostenuti dagli operatori dei Servizi Sociali, con colloqui individuali e la partecipazione a gruppi di famiglie che condividono la stessa esperienza.

L'Amministrazione Comunale corrisponde agli affidatari un contributo mensile e prevede sia l'esenzione dal pagamento della retta per la frequenza degli asili nido comunali sia l'esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica per le scuole pubbliche comunali. Gli affidatari hanno poi diritto ad avvalersi dei congedi di maternità, parentali e per malattia e alle detrazioni d'imposta per la persona minore di età a carico. L'Autorità Giudiziaria può inoltre disporre anche l'erogazione degli assegni familiari a favore degli affidatari.

Cosa si chiede agli affidatari?

L'affidamento è una scelta arricchente, ma impegnativa, perciò agli affidatari è richiesto:

- uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona e la sua storia;
- disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino/a o un ragazzo/a, senza la pretesa di cambiarli, ma aiutandoli a sviluppare e valorizzare le proprie potenzialità e risorse;
- consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine nella vita della persona minore di età in affido;
- **disponibilità a “mettere in gioco” il proprio percorso formativo e di vita.**

Come si diventa affidatari?

Il primo passo per chi è residente nel **Municipio Roma VII** è rivolgersi al Servizio Sociale Municipale o al Centro Affidi cittadino.

La formalizzazione della dichiarazione di disponibilità come affidatari, avviene a conclusione di un percorso di informazione/formazione volto a conoscere diritti e doveri, a esplorare motivazioni e aspettative e soprattutto a maturare consapevolezza in merito all'esperienza di affidamento.

Se emergono sufficienti potenzialità e risorse personali per un positivo inserimento nel “percorso affido”, si entra a far parte di una sorta di Banca Dati delle famiglie affidatarie alla quale si farà riferimento nello sviluppo dei singoli progetti.